



**Deliberazione della Giunta Comunale
N. 221 del 08.07.2013**

RICORSO (RG 1597/2013) PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DAL SIG. HABIB MAHER PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SERVIZIO OSSERVATORIO CASA PROTOCOLLO N. 25737 DEL 28 MARZO 2013 DI RIGETTO DI ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ERP. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 8 luglio 2013 alle ore 15,00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	NO

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso (RG 1597/2013) promosso avanti il TAR LOMBARDIA dal sig. HABIB MAHER per l'annullamento del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa protocollo n. 25737 del 28 marzo 2013 di rigetto di istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP. Costituzione in giudizio.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso (RG 1597/2013) promosso avanti il TAR LOMBARDIA dal sig. HABIB MAHER per l'annullamento del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa protocollo n. 25737 del 28 marzo 2013 di rigetto di istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP. Costituzione in giudizio.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.



Ricorso (RG 1597/2013) promosso avanti il TAR LOMBARDIA dal sig. HABIB MAHER per l'annullamento del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa protocollo n. 25737 del 28 marzo 2013 di rigetto di istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP. Costituzione in giudizio

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio (RG 1597/2013) promosso dal sig. HABIB MAHER con ricorso protocollato in data 6 giugno 2013 prot. gen. n. 42247, avanti il TAR LOMBARDIA per ottenere, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento protocollo n. 25737 del 28 marzo 2013 del Servizio Osservatorio Casa con il quale veniva rigettata l'istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto, l'avvocato Francesco De Marini dello studio legale associato De Marini - Savorelli di via Visconti Venosta n. 7 - Milano, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Ricorso (RG 1597/2013) promosso avanti il TAR LOMBARDIA dal sig. HABIB MAHER per l'annullamento del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa protocollo n. 25737 del 28 marzo 2013 di rigetto di istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP. Costituzione in giudizio.

RELAZIONE

Con atto notificato in data 6 giugno 2013 (prot. gen. n. 42247) il Sig. Habib Maher ha promosso un secondo ricorso avanti il T.A.R. Lombardia contro il Comune di Sesto San Giovanni per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa emesso in data 28 marzo 2013 protocollo n. 25737 con il quale veniva rigettata l'istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP ai sensi dell'art 14 del Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i.

La vicenda trae origine dal vantato stato di antigiencità per sovraffollamento dell'abitazione di proprietà del ricorrente, accertata dall'ASL, per la quale il ricorrente, dopo aver presentato una prima domanda di assegnazione di alloggio e.r.p. nel giugno del 2010, ha "commutato" la domanda in istanza di assegnazione in deroga nel dicembre del 2012.

Con riferimento a questa, parallelamente all'accertamento dell'ASL, il S.U.E. aveva emesso una prima Ordinanza (prot. n. 6625 del 25.1.2013) di demolizione di alcune opere che risultavano abusivamente eseguite all'interno dell'abitazione di proprietà. Prima dell'attuale ricorso, il signor Maher aveva impugnato l'Ordinanza sopra indicata con un distinto ricorso al TAR (RG 143/2013) per il quale il Comune di Sesto San Giovanni si è costituito in giudizio con gli avvocati interni dell'Ente in forza della Deliberazione G.C. n.143 del 7.5.2013. Questo primo giudizio si è chiuso, per quanto riguarda la fase cautelare, con la rinuncia del ricorrente alla sospensiva dopo che il SUE, in via di autotutela, ha revocato parzialmente l'ordinanza di demolizione che precedentemente riguardava anche il servizio igienico, limitando la nuova ingiunzione sopra citata alla sola rimozione del soppalco e all'adeguamento delle altezze del servizio igienico.

Ora, con il ricorso in oggetto, il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento dell'Osservatorio Casa di diniego della domanda di assegnazione di alloggio e.r.p., così come da ultimo formulata, lamentando: la mancata attribuzione del punteggio relativo alle condizioni dell'alloggio in sede di Graduatoria Ordinaria alla quale il diniego si riferisce; la carenza di motivazione del diniego relativamente alla richiesta di assegnazione in deroga; l'erronea valutazione dei presupposti di applicazione dell'assegnazione in deroga alla graduatoria.

La domanda di sospensiva viene, inoltre, giustificata facendo riferimento alla nuova Ordinanza n. protocollo 32390 del 29.4.2013 con la quale il S.U.E. dispone la rimozione/adeguamento delle altezze del soppalco realizzato nell'abitazione di proprietà del ricorrente prevedendo, in caso di mancata ottemperanza nel termine, l'acquisizione gratuita dell'immobile di proprietà del signor Maheb al patrimonio comunale. L'attuale stato di perdita del lavoro - sostiene il ricorrente - determinerebbe l'impossibilità di effettuare i lavori di adeguamento richiesti dal Comune rendendo attuale e concreto il pericolo di perdere l'abitazione di proprietà per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune.

Dando atto che il S.U.E., per quanto di competenza, sta valutando l'insussistenza nel caso specifico dei presupposti per detta acquisizione in caso di inottemperanza del signor Maher, pur rilevando che un'eventuale rettifica dell'Ordinanza n. prot. 32390 avrebbe effetti sulla stessa domanda cautelare avanzata con questo nuovo ricorso, ciò non di meno, accertato che il ricorso è stato iscritto al ruolo ed assegnato alla Prima Sezione del TAR, si ritiene urgente

procedere al più presto alla costituzione in giudizio al fine di evitare il decorso di termini ed il consolidarsi di preclusioni processuali in danno al Comune.

A tal fine, dietro indicazioni stante la situazione di carico di lavoro del Servizio Legale impegnato nel supporto stragiudiziale agli altri Settori/Servizi, si è proceduto a richiedere un preventivo di parcella a tre avvocati esterni attingendo i nominativi dall'elenco di coloro che hanno partecipato alla selezione per l'iscrizione all'albo avvocati comunali, la cui procedura di perfezionamento è ancora in definizione, precisamente agli avvocati : n.44 - studio legale associato avv. ti Casella - Brambilla- Pisoni- Borasi ; n.54 studio legale associato avv.ti De Marini - Savorelli; n. 55 - avv. Mariotti Giovanni.

Dei tre avvocati/studi legali associati interpellati hanno risposto nei termini (1° luglio 2013) solo due, lo studio legale associato avv. ti Casella - Brambilla- Pisoni- Borasi e lo studio legale associato avv.ti De Marini -Savorelli inviando il proprio preventivo di parcella complessiva pari rispettivamente a € 3.416,08 e a € 866,72.


Verificata la congruità dei preventivi, in base alle migliori condizioni economiche preventivate, si individua quale avvocato difensore dell'Ente nel giudizio in oggetto, l'Avv. Francesco De Marini dello studio legale De Marini Savorelli via Visconti Venosta n. 7 - Milano

Pertanto, si propone di autorizzare con urgenza la costituzione nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia dal signor Habib Maher per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa emesso in data 28 marzo 2013 protocollo n. 25737 per il rigetto dell'istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP, conferendo l'incarico di patrocinio legale all'avvocato l'Avv. Francesco De Marini dello studio legale associato De Marini - Savorelli e demandando a successiva determinazione dirigenziale l'incarico formale e l'imputazione dell'impegno di spesa per le occorrenze del giudizio come preventivate.

Si allegano copia del ricorso notificato e copia dei preventivi di parcella pervenuti

Sesto San Giovanni, 1 luglio 2013

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)





Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Ricorso promosso avanti il TAR LOMBARDIA dal sig. HABIB MAHER per l'annullamento del provvedimento del Servizio Osservatorio Casa in data 28 marzo 2013 protocollo n. 25737 di rigetto istanza di assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria ERP. Costituzione in giudizio.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 03 LUG. 2013

Il Direttore del Settore Affari istituzionali e Legali
Dott. Gabriella Di Girolamo


PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni

Il responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Reg. 2013/1472

Letto approvato e sottoscritto



Il Presidente
Manica Chittò

Il Segretario generale
Gabriella Di Girolama

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal.....**23 LUG. 2013**.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni**22 LUG. 2013**.....



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti

Divenuta esecutiva il.....
